

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014)

I - Introduzione Generale

1- Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2- Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che vuole coinvolgere la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

3- Attuazione

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4- Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’Ente

1- Le partecipazioni Societarie

Il Comune di Sansepolcro partecipa al capitale delle seguenti società:

Coingas	Società per azioni (SpA)	per una quota % 7,32
Sogepu	Società per azioni (SpA)	per una quota % 3,27
Nuove Acque	Società per azioni (SpA)	per una quota % 2,74
Arezzo Casa	Società per azioni (SpA)	per una quota % 5,08
Polo Universitario Aretino	Società consortile a responsabilità limitata(SCRL)	per una quota % 0,41
Consorzio Ecoinerti delle Valli Aretine	Società consortile	per una quota % 3,00
Consorzio Alpe della Luna	Società consortile	per una quota % 5,00
CRESP	Società Consortile	

2- Partecipazioni in ATO

Si precisa che il comune di Sansepolcro partecipa alle seguenti ATO:

Autorità Idrica Toscana con una quota % del 5,23000

Comunità di Ambito Toscana sud con una quota % del 1,55000

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1- Società Coingas SpA

La società Coingas SpA ha per oggetto sociale: a) la vendita del gas per usi plurimi, la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione; b) la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate e la loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; c) la gestione dei servizi cimiteriali, di telecomunicazioni, di illuminazione pubblica, di impianti termici e di altri servizi a rete; d) lo svolgimento di ogni altro servizio o attività accessoria, complementare e/o sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è stata affidata alla società; e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e mezzi e di opere di pubblica utilità, f) la conduzione di studi ricerche consulenze, assistenza tecnica nell'ambito dei suddetti servizi, agli enti soci; g) lo svolgimento, anche per conto di terzi, di tutte le attività di ricerca, programmazione e promozione relative ai servizi di cui sopra.

Con Deliberazione N° 78 del 01-07-2009 l'Amministrazione comunale di Sansepolcro ha già ritenuto opportuno autorizzare il mantenimento della partecipazione in Coingas SpA.

La Società Coingas SpA è società multipartecipata. Ad essa partecipano i comuni seguenti:

Arezzo, Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte san Savino, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla.

La Società gestisce servizi pubblici di interesse generale.
Sul profilo dei dati contabili è operativo si evidenzia quanto segue.

Numero dipendenti Società Partecipata:

Dipendenti	0
------------	---

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 1.905.512,00 €	+ 2.194.496,00 €	+ 730.118,00 €

Valore della produzione		
2011	2012	2013
6.332.484,00 €	3.458.948,00	1.215.734,00 €

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono:

alla lettera a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali. L'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualifica il servizio di distribuzione di gas naturale come "attività di servizio pubblico". Tale articolo specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale.

L'art 6 comma 3 dello Statuto del Comune di Sansepolcro prevede che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. Tra queste assumono carattere di primaria importanza quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico."

"L'Amministrazione comunale ritiene strategica la partecipazione alle politiche di distribuzione del gas all'interno del proprio territorio pur con una partecipazione azionaria di tipo minoritario. Considerato, tuttavia, che l'art.1, comma 611, lett. b) della l. 190 prevede la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si provvederà, a quel fine ad operare tutte le necessarie concertazioni con gli altri soci pubblici per individuare una linea di azione concordata. Pertanto, alla luce di quanto premesso e confermata strategica la partecipazione azionaria alle politiche di distribuzione del gas, dovranno anche essere valutati nuovi strumenti di governance in ambito parasociale."

2- Società So.Ge. Pu. SpA

La società So.Ge.Pu. si configura come un'Azienda pluriservizi con competenze che spaziano dall'intera filiera dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento finale, ecc.) a servizi

qualificati di assistenza alle Istituzioni Locali, quali l'allestimento di manifestazioni, la manutenzione del verde pubblico, la gestione di strutture turistico – culturali e sportive, operando in un vasto territorio individuabile in Umbria e in Toscana.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto la società ha lo scopo di svolgere servizi e lavori capaci di soddisfare le esigenze sociali, economiche ed ambientali delle collettività del territorio in cui opera. La società ha per oggetto: La gestione e la promozione di attività economiche di impianti sportivi e del tempo libero, nonché attività a queste collegate e connesse, e comunque utili alla promozione della pratica sportiva e della fruizione sociale del tempo libero; b) la progettazione e la realizzazione di impianti sportivi e del tempo libero; c) la direzione, la gestione, la promozione e la realizzazione di impianti turistici, di promozione economica, di manifestazioni sociali e culturali; d) la progettazione, la realizzazione e la direzione di impianti turistici, di promozione economica e di manifestazioni sociali e culturali; e) la progettazione, la direzione, la gestione, la promozione e la realizzazione di servizi di igiene ambientale, nonché l'evoluzione di tutte le tecnologie tendenti al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e ricoprendendo in tale punto la gestione delle discariche, della trasformazione e del trattamento dei rifiuti, nonché ogni attività a questa collegata e connessa; f) la progettazione, la direzione, la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e degli impianti energetici; g) la gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni anche attraverso l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistenti, nonché la progettazione e la creazione di nuovi spazi; h) la gestione di beni e servizi di interesse pubblico, anche demaniali, compresi i servizi cimiteriali e compresa la manutenzione, ordinaria e straordinaria e l'esercizio ed il controllo dei relativi impianti; i) la progettazione, la direzione, la promozione la realizzazione e la gestione dei servizi idrici integrati; l) l'attività di autotrasporto di merci c/o terzi

La Società So.Ge.Pu. è società multipartecipata alla quale partecipano i comuni seguenti:

Città di Castello (Pg), Sansepolcro (Ar), San Giustino, Cortona (Ar), Citerna, Gubbio, Montone, Monterchi (Ar), Pietralunga, Monte Santa Maria Tiberina.

Sotto il profilo dei dati contabili si evidenzia quanto segue:

Oneri a qualsiasi titolo di bilancio amministrazione (2013)	Risultato 2013	Risultato 2012	Risultato 2011
€ 1.503.419,00	€ 38.353,00	-€ 198.411,00	€ 4.063,00

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al

perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.

Il servizio svolto dalla So.Ge.Pu., per il Comune di Sansepolcro non è “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” del comune.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611 si provvederà alla liquidazione della propria quota. La procedura sarà completata entro il 31 dicembre 2015.

3- Società Nuove Acque SpA.

I cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) sono stati introdotti dalla legge n. 36/1994 (Legge Galli), allo scopo di superare l'eccessiva frammentarietà che caratterizzava il settore idrico nel nostro Paese.

All'interno di ogni A.T.O. la gestione del servizio idrico è affidata in modo integrato ad un unico ente, sotto il diretto controllo di un'Autorità di Ambito che riunisce gli enti locali dell'A.t.o. L'A.T.O. n.4 Alto Valdarno è uno dei sei ambiti territoriali con cui la Regione Toscana ha suddiviso il proprio territorio e riunisce 32 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena. Nel 1995 i 37 Comuni hanno dato origine, attraverso la forma del consorzio, alla prima Autorità di Ambito Territoriale Ottimale costituita in Italia: l'A.A.T.O. 4 Alto Valdarno. Successivamente , dopo aver individuato il partner privato attraverso una procedura di gara, è stata costituita la Società Nuove Acque S.p.a. a cui l'A.A.T.O. n. 4 ha affidato, con delibera n. 7 del 21 maggio 1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'Alto Valdarno. Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei singoli Comuni. L'A.A.T.O. n.4, - oggi AIT Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno - è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2010 Nuove Acque ha provveduto all'adozione del proprio Modello Organizzativo che, unitamente al Codice Etico già precedentemente adottato, completa l'iter di adeguamento della società al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa.

Nel Codice Etico di Nuove Acque sono enunciati i valori cui la società si ispira e vengono espressi i principi generali e le regole di condotta cui Nuove Acque ha deciso di conformarsi nello svolgimento della propria attività e nel rapporto con tutti i propri stakeholders.

La società Nuove Acque SpA, pertanto, ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno, oggi AIT Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno, inteso, ai sensi dell'art 4 comma 1 lett f) della L. 36/1994 (Legge Galli) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Sotto il profilo dei dati contabili ed operativi si evidenzia quanto segue:

Numero dipendenti Società Partecipata:

Dirigenti	0
Quadri	12
Impiegati	76
Operai	113
Apprendisti	1
Part-time	6
Altri	
Totale	208

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 3.021.752,00 euro	+ 3.601.652,00 euro	+ 3.987.612,00 euro

Totale ricavi della produzione		
2011	2012	2013
47.500.201,00 euro	50.914.000,00 euro	50.716.447,00 euro

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono alla lettera a) l' eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali. Il servizio di distribuzione dell'acqua è un servizio pubblico.

L'art 8bis dello Statuto del Comune di Sansepolcro riconosce il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale, un servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Tale società, pertanto, è indispensabile per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Con Deliberazione N° 78 del 01-07-2009 l'Amministrazione comunale di Sansepolcro ha già ritenuto opportuno autorizzare il mantenimento della partecipazione in Nuove Acque SpA.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della società Nuove Acque S.p.A. Ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie anche con finalità aggregative dovrà trovare necessaria concertazione tra i soci pubblici.

4- Arezzo Casa SpA.

La Società Arezzo Casa SpA ha il compito di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica la cui proprietà è dei singoli Comuni in cui gli immobili sono ubicati.

L'oggetto sociale è il seguente:

- la gestione di alloggi in locazione per conto terzi;

- la gestione di condomini;
- la gestione del territorio, pianificazione territoriale, redazione di strumenti urbanistici, studi, ricerche, indagini, progettazione di opere, di impianti, infrastrutture ed altre urbanizzazioni, manutenzioni, direzione, coordinamento, sovrintendenza ed assistenza lavori, gare, collaudi d'appalto e relativo procedimento, consulenze e perizie tecniche, attività di project financing, reperimento finanziamenti per la realizzazione di lavori pubblici, attività tecnica e di valutazione a fini espropriativi, occupazioni d'urgenza, costituzione di servitù, assistenza a fini della predisposizione del programma di opere pubbliche;
- l'acquisto e la realizzazione, direttamente o indirettamente, di edifici a fini residenziali, da locare o da vendere sulla base di canoni calmierati o mediante altre forme di facilitazione legislativamente previste; l'acquisto e la realizzazione di edifici può avere ad oggetto sia l'intero edificio, sia parti di esso, e può avvenire anche mediante attività di recupero, di restauro e di ristrutturazione, nonché di ricostruzione previa demolizione o mediante la realizzazione di un piano per l'edilizia economica e popolare;
- costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi e per gli effetti dell'art.120 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000;
- acquisto, direttamente o indirettamente, sul libero mercato di terreni urbanizzati o da urbanizzare o di edifici ai fini residenziali o la realizzazione di quest'ultimi secondo le modalità di cui ai punti precedenti, allo scopo di locarli o venderli sulla base di canoni o prezzi economicamente concorrenziali e scegliendo il locatario o l'acquirente sulla base di pubbliche selezioni;
- assunzione direttamente, o indirettamente, di incarichi di progettazione ed esecuzione, per conto dei Comuni, di altri Enti Pubblici o di privati, di opere pubbliche, nonché di opere di urbanizzazione privata e secondaria o di piani di recupero di altri strumenti attuativi di iniziativa pubblica o di regolamenti edilizi, nonché di progettazione ed esecuzione di progetti integrati di intervento o di programmi di edificazione e di recupero collegati a programmi di edilizia residenziale pubblica per conto dei Comuni e/o per conto degli operatori pubblici e privati direttamente interessati;
- assunzione direttamente, o indirettamente, di servizi di consulenza progettuale e giuridica nell'ambito della disciplina urbanistica e delle opere pubbliche a favore di soggetti pubblici e privati, nonché di servizi per la gestione dei rispettivi patrimoni edilizi, indipendentemente dalle modalità di acquisizione o dalla loro destinazione;
- studio e predisposizione delle tipologie di procedimento, di modulistica e di ogni altra documentazione che si renda necessaria, relativamente agli interventi da realizzarsi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, alle scadenze e secondo le disposizioni nazionali e regionali;
- predisposizione e gestione degli adempimenti tecnico – amministrativi nel settore e.r.p., di

competenza del Comune, nei modi e nei limiti stabiliti dai contratti di servizio stipulati fra la società ed i singoli enti.

La Società Arezzo Casa SpA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica la cui proprietà è dei singoli Comuni.

Con Deliberazione N° 78 del 01-07-2009 l'Amministrazione comunale di Sansepolcro ha già ritenuto opportuno autorizzare il mantenimento della partecipazione in Arezzo Casa SpA.

Sotto il profilo dei dati contabili ed operativi si evidenzia quanto segue:

Numero dipendenti Società Partecipata:

Dirigenti	
Quadri	3
Impiegati	
Operai	
Apprendisti	
Part-time	
Altri	27
Totale	30

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 24.310,00 euro	+ 40.628,00 euro	+ 56.001,00 euro

Totale valore della produzione		
2011	2012	2013
4.303.087,00 €	4.610.292,00 euro	4.414.940,00 euro

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società. Qualsiasi possibile ipotesi di razionalizzazione potra essere prevista in sede di preventiva necessaria concertazione tra tutti i comuni soci e membri del Lode, compresa la valutazione in ordine a eventuali interventi di riduzione dei costi degli apparati gestori ex lettera e) comma 611 I 190/14.

5- Polo Universitario Aretino SCRL.

La Società Polo Universitario Aretino SCRL ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti

attività, nell'interesse dei soci: favorire e sviluppare l'insediamento nella Provincia di Arezzo di facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio.

La Società è multipartecipata.

Sul fronte dei risultati contabili si evidenzia quanto segue:

<i>Oneri a qualsiasi titolo di bilancio amministrazione (2013)</i>	<i>Risultato 2013</i>	<i>Risultato 2012</i>	<i>Risultato 2011</i>
	€ 0,00	€ 135.746,00	-€ 90.678,00

Numero dipendenti Società Partecipata:

Dipendenti	1
------------	---

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.

La Società Polo Universitario Aretino SCRL, per il Comune di Sansepolcro non è “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” del comune. Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611 si provvederà alla liquidazione o cessione della propria quota. La procedura sarà completata entro il 31 dicembre 2015.

6- Consorzio Ecoinerti delle Valli Arette.

Il consorzio ha per scopo l’attività di gestione di piattaforme tecnologiche per il conferimento, il trattamento, valorizzazione, recupero e riciclaggio delle frazioni merceologiche riutilizzabili contenute nei rifiuti speciali inerti, nonché ogni altra attività connessa e conseguenziale in conformità alle vigenti normative.

Sul fronte dei dati contabili, anno 2013, si rileva quanto segue:

<i>Valore di Produzione</i>	<i>Costo Produzione</i>	<i>Costo Personale</i>	<i>Differenza tra Valore e Costo produzione</i>	<i>Utile dell'Esercizio</i>	<i>Perdite dell'Esercizio</i>
300,00	203,00	0,00	97,00	97,00	0,00

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.

La lettera b) prevede la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

La lettera c) prevede di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Il servizio svolto dal Consorzio Ecoinerti delle Valli Arette, per il Comune di Sansepolcro non è “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” del Comune.

L’attività svolta dal Consorzio è in parte assolta dalla SEI Toscana il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell’Ato Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena).

La società è composta da soli amministratori.

La società non è al momento operativa.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611 si provvederà alla liquidazione o cessione della propria quota. La procedura sarà completata entro il 31 dicembre 2015.

7- Consorzio Alpe della Luna SCRL.

Scopo del Consorzio è quello di coordinare ed organizzare le attività dei consorziati al fine di migliorare le capacità propositive, produttive e l’efficienza nel perseguimento dei risultati prevalentemente in materia di sviluppo della montagna e delle attività agricole, zootecniche, forestali e di sperimentazione esercitate nel comprensorio della Valtiberina Toscana. Ciò in vista del raggiungimento del superiore interesse pubblico delle comunità coinvolte.

La Società Consorzio Alpe della Luna SCRL è multipartecipata:

Unione dei Comuni della Valtiberina, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, la Provincia di Arezzo, Associazione Aretina Allevatori Arezzo, Zootecnica del Pratomagno Società Cooperativa, Cooperativa Agricola zootecnica del Pratomagno.

Sul fronte dei dati contabili, anno 2013, si rileva quanto segue:

Valore di Produzione	Costo Produzione	Costo Personale	Differenza tra Valore e Costo produzione	Utile dell'Esercizio	Perdite dell'Esercizio
-----------------------------	-------------------------	------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

34.134,00	33.237,00	0,00	897,00	871,00
------------------	-----------	------	--------	--------

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

La lettera b) prevede la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

L'art 6 comma 3 dello Statuto del Comune di Sansepolcro prevede che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio.

Tra queste assumono carattere di primaria importanza quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico."

Il Comune di Sansepolcro fa parte di un comprensorio montano nel quale le attività di tipo agricolo e zootecnico hanno un rilevante peso nel quadro dell'economia locale.

Il Consorzio non ha comportato a carico del bilancio del Comune di Sansepolcro oneri finanziari di rilievo, con una quota associativa annua pari ad euro 375, pur svolgendo un attività di sicuro interesse in ambito locale.

In particolare il Consorzio è fortemente specializzato nella selezione genetica della razza chianina.

L'attività degli amministratori è svolta a titolo gratuito.

Il servizio svolto dal Consorzio Alpe della Luna SCRL, per il Comune di Sansepolcro viene pertanto ritenuto "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" del comune.

La società è composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (si specifica che il Consorzio non ha dipendenti) tuttavia la norma va inquadrata rilevando anche che l'attività degli amministratori è svolta a titolo gratuito.

Pertanto si propone il mantenimento della quota societaria.

8- Autorità Idrica Toscana

I cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) sono stati introdotti dalla legge n. 36/1994 (Legge Galli), allo scopo di superare l'eccessiva frammentarietà che caratterizzava il settore idrico nel nostro Paese.

All'interno di ogni A.T.O. la gestione del servizio idrico è affidata in modo integrato ad un unico ente, sotto il diretto controllo di un'Autorità di Ambito che riunisce gli enti locali dell'A.t.o.

L'A.T.O. n.4 Alto Valdarno è uno dei sei ambiti territoriali con cui la Regione Toscana ha suddiviso il proprio territorio e riunisce 32 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena.

Nel 1995 i 37 Comuni hanno dato origine, attraverso la forma del consorzio, alla prima Autorità di Ambito Territoriale Ottimale costituita in Italia: l'A.A.T.O. 4 Alto Valdarno. Successivamente, dopo aver individuato il partner privato attraverso una procedura di gara, è stata costituita la Società Nuove Acque S.p.a. a cui l'A.A.T.O. n. 4 ha affidato, con delibera n. 7 del 21 maggio 1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'Alto Valdarno. Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei singoli Comuni. L'A.A.T.O. n.4, - oggi AIT Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno - è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore.

9- Comunità di Ambito Toscana Sud

Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'Ambito territoriale ottimale Toscana Sud costituito dai Comuni compresi nelle Province di Siena, Arezzo e Grosseto

Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti.

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

10 – CRESP

Visto l'esito dell'Assemblea del 24 marzo 2006 tenutasi presso lo studio del Notaio Gambacorta di Sansepolcro che ha approvato il bilancio e deciso la messa in liquidazione del Consorzio.

IV – Partecipazioni dismesse

Il Comune di Sansepolcro ha già iniziato un processo di razionalizzazione nell'ottica dei principi esposti nella parte I del presente piano.

Con decorrenza dal 1 Gennaio 2015, difatti, è stata liquidata l'Istituzione Polisportiva Comunale. Tutte le attività svolte dalla Polisportiva sono state interiorizzate ed affidate ad uffici comunali.

L'ente a proceduto ad alienare con delibera di Consiglio Comunale n.111 del 30.09.2011 le quote di partecipazione nella società consortile C.IN.P.A.